

Regola dell'anonimato nei concorsi

E' illegittimo l'annullamento della prova pratica del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, che sia motivato con esclusivo riferimento alla violazione, da parte del concorrente, della regola dell'anonimato;

Il Tar Lombardia, Milano, sez. V, con sentenza del 9 giugno 2025 n. 2074, si pronuncia sulla legittimità o meno dell'annullamento della prova pratica del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, facendo esclusivo riferimento alla violazione della regola dell'anonimato da parte del concorrente.

Nel caso di specie, la ricorrente, partecipante a concorso indetto per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche. Dopo aver sostenuto la prova scritta e quella orale, sosteneva la prova pratica.

A conclusione dello svolgimento della prova pratica, consegnava la busta “grande” (contrassegnata dal numero 111 assegnato prima dello svolgimento della prova) in cui era inserito il proprio elaborato, ma, per una evidente omissione, non compilava con il proprio nome e cognome la busta “piccola”, che quindi risultava inserita aperta nella busta contenente la relazione della prova pratica di laboratorio. La richiesta di poter rimediare all'omissione veniva respinta dalla Presidente della Commissione, che non permetteva di riprendere la busta, in quanto “*non vi era evidenza di quale fosse la busta della candidata in questione*”.

La ricorrente, il giorno successivo, con e-mail scriveva alla Direzione generale e alle Commissione, rappresentando il fatto e chiedendo che si potesse procedere alla correzione della prova pratica.

In sede di correzione delle prove pratiche, la Commissione escludeva dalla valutazione la busta n. 111, per “*evidenti segni di riconoscimento del candidato*”, con la seguente motivazione “*Il candidato ha sostenuto la prova, ma non ha sigillato la busta piccola contenente il cartoncino deputato all'indicazione di nome, cognome e c.f. del candidato (etichetta adesiva non rimossa dalla candidata). La prova viene annullata*”.

Nella seduta dedicata allo scioglimento della riserva in merito alla violazione dell'anonimato della prova pratica, la Commissione verbalizzava che “*l'associazione della busta 111 alla candidata è avvenuta in considerazione di quanto dichiarato dalla candidata in data anteriore alla correzione della prova, a mezzo di e-mail inviata alla casella istituzionale della commissione di concorso che si allega al presente verbale*”.

Con il ricorso, sono stati impugnati il verbale di annullamento della prova pratica, disposto dalla sottocommissione, lamentando nelle tre censure, la violazione dell'art. 14 del DPR 487/1994, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti e l'illogicità manifesta, in quanto rispetto alle prove pratiche non sussiste la necessità di anonimato.

Ribadisce la ricorrente che non vi fosse stata “*l'intenzionalità di rendere la propria prova riconoscibile*”, per cui la Commissione avrebbe potuto procedere alla correzione.

Il Tar, prima dell'esame del merito, ritiene opportuno richiamare l'orientamento consolidato sull'applicazione del principio dell'anonimato nella prova pratica concorsuale, seguito anche da questa Sezione in casi relativi alla medesima prova pratica del suddetto concorso, secondo cui “*la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, è estensibile alle prove pratiche laddove le stesse consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto e non anche nei casi in cui, pur contenendo qualche elemento scritto, si svolgano con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del contenuto della prova con la commissione, perché tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell'esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell'anonimato*”.

Il Tar, accogliendo il ricorso, indica come il caso in esame presenta certamente talune peculiarità, ma che la Commissione avrebbe dovuto procedere alla correzione della prova pratica, pur in assenza della indicazione del nominativo nella busta piccola e della mancata chiusura della stessa, una volta accertato che il compito inserito nella busta 111 era riconducibile con certezza alla ricorrente, in quanto la presenza di “*evidenti segni di riconoscimento*” non era ragione di esclusione. Può invece ritenersi corretta la scelta della Presidente della Commissione, al termine della prova, di non permettere alla ricorrente di riprendere la busta, in quanto “*non vi era evidenza di quale fosse la busta della candidata in questione*”, dedicata alla correzione delle prove pratiche,

Del resto, l'omessa indicazione delle generalità nella busta piccola non ha impedito né ha ingenerato dubbi nel ricondurre l'elaborato inserito nella busta grande alla ricorrente, avendo la Commissione fatto proprie le indicazioni fornite dall'istante con la mail relativamente al numero assegnato contenente l'elaborato; ne è riprova la verbalizzazione riportata nel verbale in cui la Commissione, nella fase di scioglimento della riserva sulla violazione dell'anonimato nella prova pratica di che trattasi, associa la busta 111 alla candidata, "in considerazione di quanto dichiarato" nella mail.

Pertanto, l'annullamento della prova pratica, motivato in base alla violazione dell'anonimato, è illegittimo in quanto tale principio non deve essere assicurato nelle prove pratiche come congegnate nell'ambito della selezione di che trattasi: al pari della prova pratica su cui è apposta la firma da parte del candidato (che la giurisprudenza ritiene non annullabile), la prova pratica della ricorrente poteva essere esaminata, non essendo preclusiva alla correzione la circostanza che la Commissione potesse venire a conoscenza dell'autore dell'elaborato.